



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMBITO AV 01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado

Via Saudelle, 24 - **83039 PRATOLA SERRA (AV)**

Tel. 0825/1492205 - C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

**Al personale Docente e ATA
Al DSGA
Sito Web
Atti**

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2020 - Indizione delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

L'O.M. n.173 del 9 dicembre 2020 indice le elezioni dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, presso ciascuna istituzione scolastica; le modalità di svolgimento saranno rese note con apposita successiva circolare.

Ai fini dell'individuazione dei possibili candidati/eletti, si ricorda che:

- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente per l'elezione del Consiglio spetta a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
- l'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Si ricorda altresì che può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

La formazione degli elenchi degli elettori avverrà nel modo di seguito descritto:

- a) il dirigente scolastico comunica alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;

b) la commissione elettorale sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- i. dirigente scolastico;
- ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
- iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica gli elenchi sono divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.

I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.

Formazione delle liste, artt. 25,26 e 27 dell'Ordinanza Ministeriale n. 173:

- Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
- Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.
- I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
- Nella composizione delle liste deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
- Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3 dell'Ordinanza) sono richieste almeno dieci firme del personale appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici.
- Le liste debbono essere presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata da uno dei firmatari alla CEC **entro le ore 14,00 del 12 marzo 2021.**
- I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
- Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
- Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste (**13 marzo**) la CEC ne cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al consiglio superiore della Pubblica Istruzione.
- L'illustrazione dei programmi elettorali può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al 11 aprile 2021 secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Entro tale data sono consentiti:

- la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione;
- lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio

Sarà cura della scrivente adoperarsi per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata. Le riunioni devono essere preventivamente autorizzate e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

Sarà stabilito di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte o orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito sarà data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Tutto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede elettorali, buste, urne, ecc.), verbali saranno redatti secondo gli allegati alla suddetta ordinanza.

All'uopo si allega l'Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2020.

Pratola Serra, 22 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Flora Carpentieri

